



Repertorio Notarile N. 13227

Raccolta N. 7737

**MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno duemilaventitré, il giorno di giovedì uno del mese di giugno.

1.6.2023.

In Carpi, presso gli uffici della Diocesi di Carpi posti in Corso Fanti n. 13.

Davanti a me dottor CARLO CAMOCARDI, Notaio in Carpi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, sono comparsi i signori:

CASTELLUCCI ERIO nato a Forlì (FC) il giorno 8 luglio 1960, con residenza in Modena (MO), Corso Duomo n. 34, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto ed in legale rappresentanza della:

"DIOCESI DI CARPI" con sede in Carpi (MO), Corso Fanti n. 13, codice fiscale 90003960367, Ente Ecclesiastico iscritto nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Modena al n. 136, nella sua qualità di Vescovo di Carpi pro tempore e legale rappresentante della predetta Diocesi, come esso mi dichiara, tale nominato con Bolla Papale di nomina da S.E. Rev.ma Papa Francesco in data 7.12.2020;

DOTTI MASSIMO nato a Concordia sulla Secchia (MO) il giorno 5 giugno 1970, con residenza e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via Don Eugenio Loschi n. 5, codice fiscale DTT MSM 70H05 C951V, come esso mi dichiara; **CAVAZZUTI CLAUDIO** nato a Carpi (MO) il giorno 29 novembre 1975, con residenza e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via Val D'Ossola n. 37, codice fiscale CVZ CLD 75S29 B819B, come esso mi dichiara; **GHELFI SIMONE** nato a Carpi (MO) il giorno 5 ottobre 1975, con residenza e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via Curta Santa Chiara n. 18, codice fiscale GHL SMN 75R05 B819E, come esso mi dichiara; **MEDICI CARLO ALBERTO** nato a Carpi (MO) il giorno 21 ottobre 1955, con residenza e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via G. Alghisi n. 31, codice fiscale MDC CLL 55R21 B819J, come esso mi dichiara, nelle loro rispettive qualità di Presidente e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione: **"A.C.E.G. ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'"** (in seguito anche "Fondazione") con sede in Carpi (MO), Corso Fanti n. 89, codice fiscale 81000250365, partita iva 00990140360, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 537 in data 11.3.1953 ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Tribunale di Modena in data 1.6.1987 al n. 57, tali nominati con Decreto di nomina da S.E. Rev.ma CASTELLUCCI ERIO, Vescovo della Diocesi di Carpi, Prot. n. 150/2022, in data 12.12.2022.

Cittadini italiani come essi mi dichiarano, comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

Registrato a
Modena
il 05/06/2023
N. 13716
Serie 1T
Esatti € 245,00

PREMESSO:

- CHE la "A.C.E.G. ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'" è stata fondata in data 29.2.1948 con Decreto di S.E. Rev.ma Vigilio Federico Dalla Zuanna, Vescovo di Carpi;
 - CHE il vigente Statuto della Fondazione non prevede una disciplina per la modifica delle clausole statutarie della Fondazione stessa;
 - CHE, pur in assenza di una specifica definizione in tal senso riportata nel Decreto vescovile o nello Statuto, la Fondazione fu costituita quale persona giuridica pubblica secondo il diritto canonico;
 - CHE, in particolare, il Decreto vescovile espressamente prevede che la Fondazione rimanga sotto la diretta giurisdizione del Vescovo diocesano;
 - CHE, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 537 dell'11.3.1953, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 171, in data 29.7.1953, è stata riconosciuta la personalità giuridica in capo alla Fondazione;
- tutto ciò premesso, il signor DOTTI MASSIMO, nella sua predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "A.C.E.G. ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU'",

DICHIARA:

- CHE il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha valutato l'opportunità di modificare il vigente Statuto, per rendere maggiormente funzionale l'attività dell'Ente stesso e i membri di detto Consiglio, qui presenti, con la firma del Presente atto confermano quanto dichiarato dal Presidente medesimo;
 - CHE lo Statuto può essere modificato dall'Autorità che ha fondato l'Ente ecclesiastico medesimo.
- Pertanto, S.E. Rev.ma Mons. CASTELLUCCI ERIO, nella sua predetta qualità, modifica lo Statuto della Fondazione nel seguente modo:
- all'**art. 4**, introducendo la disciplina relativa alla modifica dello Statuto della Fondazione;
 - all'**art. 6**, integrando la disciplina relativa all'Organo Amministrativo della Fondazione stessa e prevedendo altresì un ampliamento del numero dei suoi membri.
- Quindi, i relativi articoli dello Statuto vigente saranno sostituiti con il seguente testo:

"Art.4)-

La Fondazione dipenderà esclusivamente e direttamente dall'Ordinario Diocesano pro-tempore.

Le modifiche del presente statuto sono adottate dall'Ordinario Diocesano pro-tempore su proposta del consiglio di amministrazione in carica.";

"Amministrazione

Art. 6)-.

La Pia Fondazione sarà diretta da un Presidente e da un

consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da un minimo di quattro a un massimo di sei scelti dall'ordinario diocesano. Il consiglio sarà composto da cinque o sette persone compreso il presidente.

Il Presidente e i consiglieri dureranno in carica "*ad beneplacitum episcopi*".

Il consiglio al proprio interno potrà delegare singoli consiglieri o commissioni composte da più consiglieri per la gestione ordinaria di specifici rami di attività.

I limiti della delega sono esplicitati nella delibera di nomina e in ogni caso sono tenuti al rispetto dei limiti autorizzatori previsti dal diritto canonico.

I consiglieri delegati o le commissioni possono essere affiancati da un comitato di gestione con poteri consultivi formato da persone con adeguata preparazione nominate dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Le deleghe e le commissioni possono essere revocate in base alla decisione del consiglio di amministrazione e in ogni caso decadono insieme al presidente e al consiglio."

In conseguenza di quanto sopra, il comparente S.E. Rev.ma Mons. CASTELLUCCI ERIO, nella sua predetta qualità,

APPROVA

il nuovo testo dello Statuto, coordinato con le modifiche come sopra deliberate, testo che i comparenti mi consegnano e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera =A=, per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dai comparenti la lettura.

Restano invariati tutti gli altri articoli del vigente Statuto della Fondazione.

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico della Fondazione.

I comparenti danno atto di essere stati da me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno consentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

RICHIESTO

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il presente atto occupa otto facciate sin qui di due fogli e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti venti.

F.to ERIO CASTELLUCCI

F.to MASSIMO DOTTI

F.to CLAUDIO CAVAZZUTI

F.to SIMONE GHELFI

F.to MEDICI CARLO ALBERTO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Allegato =A= al rep. n. 13227/7737

STATUTO DELLA PIA

FONDAZIONE "ATTIVITA' CATTOLICHE EDUCATIVE GIOVENTU' DI CARPI"
canoni, 1489-1494 j.c.

Costituzione-scopo-durata

Art. 1)-

E' costituita con sede in Carpi, Corso Fanti 89, una Fondazione di religione e di culto denominata "Attività Cattoliche Educative Gioventù ed ha come scopo l'educazione cristiana della gioventù.

Art. 2)-

La Fondazione ha la durata illimitata.

Art. 3)-

La Pia Fondazione curerà:

- a) il funzionamento dell'Oratorio per tutti i bimbi senza restrizione di Parrocchia, d'origine, ecc. rimanendo in facoltà della Direzione il determinare il numero a seconda delle possibilità d'ambiente, d'assistenza e finanziarie.
- b) l'insegnamento della dottrina cristiana.
- c) la preparazione dei piccoli alla S. Comunione.
- d) tutte quelle iniziative che l'ordinario Diocesano riterrà utili al conseguimento delle finalità della Pia Fondazione.

Art. 4)-

La Fondazione dipenderà esclusivamente e direttamente dall'Ordinario Diocesano pro-tempore.

Le modifiche del presente statuto sono adottate dall'Ordinario Diocesano pro-tempore su proposta del consiglio di amministrazione in carica.

Patrimonio

Art. 5)-

Il patrimonio della Pia Fondazione è costituito da:

- a) dagli immobili denominati "Palazzo Corso e Cinema Corso" con i cortili annessi.
- b) da tutti i lasciti, elargizioni, donazioni ecc. che pervenissero all'Ente sia per atto fra vivi come atto "mortis-causa".
- c) dagli eventuali acquisti che la Fondazione potrà fare.

Amministrazione

Art. 6)-.

La Pia Fondazione sarà diretta da un Presidente e da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da un minimo di quattro a un massimo di sei scelti dall'ordinario diocesano. Il consiglio sarà composto da cinque o sette persone compreso il Presidente.

Il Presidente e i Consiglieri dureranno in carica "*ad beneplacitum episcopi*".

Il Consiglio al proprio interno potrà delegare singoli consiglieri o costituire commissioni composte da più consiglieri per la gestione ordinaria di specifici rami di attività.

I limiti della delega sono esplicitati nella delibera di nomina e in ogni caso sono tenuti al rispetto dei limiti autorizzatori previsti dal diritto canonico.

I consiglieri delegati o le commissioni possono essere affiancati da un comitato di gestione con poteri consultivi formato da persone con adeguata preparazione nominate dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Le deleghe e le commissioni possono essere revocate in base alla decisione del consiglio di amministrazione e in ogni caso decadono insieme al presidente e al consiglio.

Bilancio

Art. 7)-

Il bilancio della Fondazione, sia consuntivo che preventivo, deve essere ogni anno compilato dal Consiglio e notificato all'Ordinario pro-tempore.

Erogazioni

Art. 8)-

Le rendite comunque risultanti nel bilancio, verranno destinate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente per le attività di cui all'art. 1 e all'art. 3 del presente Statuto, per l'onesto e decoroso sostentamento del personale addetto, per la conservazione, manutenzione e miglioramento degli immobili appartenenti alla Fondazione.

Art. 9)-

I mobili, gli immobili, i redditi appartenenti alla Fondazione non potranno essere alienati e comunque devoluti per opere ed istituzioni diverse che non rientrino nelle finalità della Pia Fondazione, di cui all'art. 1 e all'art. 3.

Scioglimento

Art. 10)-

La Fondazione non potrà essere soppressa od unita ad altri Enti senza l'approvazione della Santa Sede Apostolica.

Art. 11)-

Nell'eventualità che la Pia Fondazione sia soppressa, i beni della stessa devono essere devoluti alla Congregazione di Propaganda Fide salvo diversa destinazione preventiva in merito, da parte di benefattori, per i soli beni immessi da essi nella Fondazione e tutt'ora esistenti all'atto dello scioglimento.

F.to ERIO CASTELLUCCI

F.to MASSIMO DOTTI

F.to CLAUDIO CAVAZZUTI

F.to SIMONE GHELFI

F.to MEDICI CARLO ALBERTO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.